

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta.

Interviene il Consigliere Comunale Sig. Elisio Croce che si dichiara favorevole alla stessa.

Interviene inoltre il Consigliere Comunale Sig. Fedele Bert il quale chiede notizie del consorzio acquedotto Villar Dora – Almese.

Il Sindaco risponde illustrando l'attuale situazione amministrativa dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Villar Dora intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio.

Il timore che un bene comune come l'acqua potesse venir sottratto alla proprietà e gestione pubblica si presentò già negli anni '80 con le politiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, miranti a convincere Governi nazionali a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (AGCS).

L'ondata di liberalizzazioni ha portato anche nella nostra provincia alla trasformazione delle aziende municipali dei servizi pubblici essenziali, a partire dall'acqua, in aziende di capitali nella forma di società per azioni destinate a produrre utili con i quali remunerare i capitali investiti dagli azionisti.

La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni '90 si è visto compiersi il processo di privatizzazioni di tutti i beni comuni torinesi, compreso il più essenziale di essi, l'acqua.

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma usciti dal governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato, e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Nel corso degli anni si è evidenziata la contraddizione tra la società per azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio.

Per anni si è subita l'affermazione circa l'impossibilità di una trasformazione della Società per Azioni in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, chiamando in causa fantomatiche Direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e solo di recente pare acquisito il fatto che l'UE non obbliga, giustamente, a privatizzare alcunché, ma richiede comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi Pubblici, e attenersi alla scelta compiuta.

Non solo, l'UE riconosce che "*[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*", ma recentemente la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "*[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48)*".

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano,

anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

La trasformazione di SMAT in azienda speciale consortile è del resto implicita nello statuto dell'azienda:

art.9 – Azioni

9.1 Il capitale della società è interamente pubblico.

Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)

Art.10 – Trasferimento di azioni

10.1 I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.

Un così chiaro e diffuso orientamento largamente maggioritario dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; invece, a distanza di oltre due anni da quell'evento, le istituzioni non gli hanno ancora dato attuazione.

Si ritiene pertanto necessario ricorrere agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini /elettori, possono disporre, adottando la presente deliberazione.

Il servizio idrico integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione ed alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT SpA, società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni il cui elemento caratteristico oltre la gestione che non ha del tutto affossato la sua storia e natura di ente pubblico, è il riequilibrio dei rapporti di forza all'interno del suo Consiglio d'Amministrazione, nel quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essa condivida le sue scelte per poterle adottare, infatti l'art. 17.2 dello Statuto SMAT stabilisce che: *"L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale."*

Queste peculiarità operative, gestionali e organizzative appaiono incoerenti con l'attuale modello giuridico di SMAT, quello della società commerciale per azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti. SMAT, al contrario, risulta essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera ed un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità intangibile ove si ipotizzi che il perseguimento degli scopi operativi debba consentire di generare un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'art 2500-septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che *"la deliberazione de[bb]a essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata"* (comma 3).

Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro

Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di SMAT SpA, in cui la Città di Torino detiene la partecipazione maggioritaria direttamente e indirettamente, per tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Srl. e che tale trasformazione richiede anche la stesura e l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi sopra indicati.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. Di chiedere ai soci della SMAT S.p.a., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;

- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
- 4. Di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
- 5. Di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, quanto deliberato al punto 1);
- 6. Di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

Atteso che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri votanti: n. 11

Astenuti: n. --

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. --

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, unanime.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

IL PRESIDENTE
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/11/2013 , come prescritto dall'art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

Villar Dora, 13/11/2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

Villar Dora, 13/11/2013

.....

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto CANE

Villar Dora,